



[Torna alla pagina precedente](#)

**N. 00789/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01195/2014 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Liguria**

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale
1195 del 2014, proposto dal signor
Orlando Fazzari in proprio e nella
qualità di legale rappresentante della
Ligurblock, rappresentato e difeso
dall'avvocato Lorenzo Barabino presso il
quale ha eletto domicilio a Genova in via
Corsica 9/1;

contro

comune di Balestrino in persona del

sindaco rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Vallergera presso il quale è domiciliato a Genova in via Martin Piaggio 17 1/A-E;

per l'annullamento

dell'ordinanza 6.10.2014, n. 16 del comune di Balestrino

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione comunale
vista la propria ordinanza 18.12.2014, n. 437

visti gli atti e le memorie depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il signor **Orlando Fazzari** agisce in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ligurblock e chiede l'annullamento del provvedimento indicato nell'epigrafe.

I motivi:

violazione dell'art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, degli artt. 44 e 46 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto del presupposto, illogicità e contraddittorietà.

violazione dell'art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, degli artt. 44 e 46 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, difetto del presupposto, illogicità e contraddittorietà per altri motivi.

violazione degli artt. 31, 33 e 34 del dpr 6.6.2001, n. 380, degli artt. 44 e 46 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, sviamento, difetto dell'istruttoria, della motivazione e del presupposto.

violazione degli artt. 6, 31 e 37 del dpr 6.6.2001, n. 380, degli artt. 7, 21 bis, 44 e 46 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, difetto del presupposto, dell'istruttoria, della motivazione e travisamento.

violazione degli artt. 31, 33 e 34 del dpr 6.6.2001, n. 380, sviamento, difetto del presupposto, dell'istruttoria e della motivazione.

violazione degli artt. 142 e 149 del d.lvo 22.1.2004, n. 42, difetto del presupposto,

dell'istruttoria, della motivazione e sviamento.

violazione del rd 30.12.1923, n. 3267, difetto del presupposto, dell'istruttoria e della motivazione, incompetenza e sviamento.

violazione degli artt. 52, 67 e 72 del PTCP

violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241.

Il comune di Balestrino si è costituito in causa con memoria, chiedendo respingersi la domanda.

Con ordinanza 18.12.2014, n. 437 il tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti.

Il ricorrente si ritiene leso dal provvedimento adottato dal comune di Balestrino con cui è stata considerata una serie di situazioni riconducibili a soggetti diversi; il deposito del materiale di proprietà della Ligurblock risulta servito dalla strada vicinale Lavagnin che viene utilizzata da numerosi soggetti e che subì danni a seguito delle piogge cadute alla

fine del 2013. Il comune provvede allora con ordinanze contingibili e urgenti con cui dispose l'effettuazione dei lavori necessari per ripristinare la circolazione e mettere in sicurezza il versante.

Non è specificato in atti come tali atti vennero ottemperati dalla serie di utenti della strada, tra cui figura il comune stesso.

Il contenzioso odierno deriva invece da una successiva fase della vicenda, potendosi dedurre dagli atti che talune opere vennero nel frattempo realizzate dai frontisti, sì che si discute della legittimità di tali attività.

L'articolata determinazione amministrativa ascrive infatti al ricorrente di aver posto in essere dei "...lavori di ripristino, di cui all'ordinanza n. 2/2014 ...del tratto di strada interessato dal dissesto e del tratto di alveo del rio Pende ... senza i prescritti titoli autorizzativi e in difformità alla situazione precedente gli eventi alluvionali del dicembre 2013..."

Su tali presupposti il ricorrente denuncia innanzitutto il difetto dell'istruttoria e della motivazione, in quanto la p.a. non

avrebbe individuato né indicato le opere interessate dal provvedimento.

Al riguardo il collegio osserva innanzitutto che il privato proprietario è legittimato a svolgere lavori sulle strade vicinali soggette all'uso pubblico (cons. Stato, 21.9.2015, n. 4398), previo ovviamente il rilascio del titolo edilizio richiesto dalla legge; risulta invece che in questo caso l'attività amministrativa conclusasi con la determinazione gravata prese le mosse dalla comunicazione 9.5.2014, n. 277 del comandante la stazione di Loano del corpo forestale dello Stato, che segnalò l'avvenuta realizzazione senza titolo di "... lavori di sistemazione del fondo stradale, mancata regimazione delle acque meteoriche ... in assenza di titoli autorizzativi..." indicando come responsabile il ricorrente; il comune provvide ad accertamenti che non hanno evidentemente consentito di appurare con la necessaria precisione quali siano state le opere a cui accennava la menzionata nota del corpo forestale.

E' possibile ritenere che, in epoca successiva all'adozione dell'atto

impugnato, l'amministrazione abbia raggiunto una maggiore precisione nella formulazione delle contestazioni, posto che a pagina sei della memoria depositata il 7.9.2015 dalla difesa comunale si menziona un verbale redatto il 19.2.2015 a specificazione delle contestazioni sollevate in origine.

Tuttavia ciò configura un'integrazione della motivazione (ed in questo caso della stessa istruttoria) da parte della p.a., un'attività che la giurisprudenza che si condivide non ritiene ammissibile posto che il giudizio in corso ha per oggetto la legittimità di un provvedimento che la parte interessata ritiene lesivo.

In tale contesto l'accoglimento del motivo in rassegna è tale da rendere irrilevante l'esame delle successive censure, prestando con ciò adesione alla giurisprudenza del consiglio di Stato sull'assorbimento delle questioni poste in causa.

Il ricorso va pertanto accolto con l'annullamento del provvedimento gravato nella parte in cui ha disposto sull'attività

posta in essere dal ricorrente; la p.a. si dovrà pertanto rideterminare chiarendo quali siano i lavori considerati illegittimi.

Le spese vanno non di meno compensate attesa la specificità della vicenda e l'oggettiva difficoltà di sceverare le distinte responsabilità nella causazione degli illeciti segnalati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato nei limiti di cui alla motivazione e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Peruggia, Presidente FF,

Estensore

Luca Morbelli, Consigliere

Richard Goso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)